

Statuto della Società Evolution s.r.l.

**Via Michelangelo Buonarroti 39
20145 Milano**

STATUTO

1) Costituzione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"EVOLUTION S.R.L."

2) Sede e domicilio di soci, amministratori e sindaci

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 La società potrà istituire, con deliberazione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, rappresentanze, filiali ed agenzie, anche fuori dal territorio nazionale.

2.3 Il domicilio (comprensivo di indirizzo PEC ed e-mail) dei soci, amministratori, sindaci e revisore, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello da essi comunicato alla società.

In caso di modifica, sarà cura degli interessati comunicarla con lettera raccomandata a/r o PEC alla società, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

4) Oggetto sociale

4.1 La Società quale organismo di gestione collettiva, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito il "**Decreto**"), ha per oggetto prevalente:

(a) l'attività di gestione, amministrazione e intermediazione, in veste di mandataria nonché ai sensi dell'art. 2028 c.c., in Italia e all'estero, dei diritti connessi ai diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni a qualsivoglia titolo vantati dagli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché dai Produttori di Fonogrammi (tutti come *infra* definiti) e dai loro aventi causa, per conto loro, in via individuale o collettiva, ovvero per il tramite delle proprie associazionio enti all'uopo costituiti, nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi ed, in particolare, dei seguenti diritti:

i. diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

ii. diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all'art. 73, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

iii. diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui al precedente punto, effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

iv. diritto di autorizzare la riproduzione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera a della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

v. diritto di autorizzare la messa a disposizione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

vi. diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

vii. diritto alla remunerazione annua supplementare, di cui all'art. 84-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

viii. diritti analoghi spettanti agli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché ai Produttori di Fonogrammi in base alle norme di legge del paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali;

ix. diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) nei quali sia stata fissata la prestazione artistica degli Artisti Interpreti ed Esecutori ovvero sia stata sincronizzata la relativa fissazione su fonogramma;

x. diritti analoghi che dovessero essere accordati a favore degli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché a favore dei Produttori di Fonogrammi, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti.

(b) L'attività di raccolta di informazioni e di elaborazione dati nel mercato fonovideografico e intrattenimento domestico, anche con il supporto di terzi fornitori.

(c) La creazione di *panel* di riferimento per la raccolta dei dati attraverso l'analisi dei rendiconti analitici degli utilizzatori.

(d) La realizzazione e/o la partecipazione a qualsiasi evento, convegno, mostre e fiere nei settori videofonografico, con lo scopo di promuovere l'attività e la tutela dei diritti.

Si precisa che, ai fini di quanto previsto nel presente articolo, e, più in generale, nel presente statuto:

i. per "Produttori di Fonogrammi " s'intendono le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo;

ii. per "Artisti Interpreti ed Esecutori " s'intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di cui all'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, gli orchestrali ed ogni altra persona fisica avente diritto ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dianzi indicati ai sensi di legge o dei Regolamenti di cui all'articolo 4.3, che abbia effettuato prestazioni artistiche aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione di opere o composizioni musicali fissate su fonogramma (comunque denominato).

4.2 Per l'esercizio della sua attività prevalente di cui all'articolo 4.1, la società:

i. negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo ovvero con le società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi a tali diritti;

ii. riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto degli Artisti Interpreti ed Esecutori e dei Produttori di Fonogrammi, e/o loro aventi causa, da cui abbia ricevuto mandato;

iii. ripartisce i compensi così riscossi tra gli Artisti Interpreti ed Esecutori, nonché tra i Produttori di

Fonogrammi e loro aventi causa in base a quanto loro spettante

e secondo le disposizioni dei Regolamenti di cui all'articolo 4.3 e sue successive eventuali modificazioni;

iv. presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

v. stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

4.3 Il conferimento e l'esecuzione dei mandati dei Produttori di Fonogrammi e degli Artisti Interpreti ed Esecutori, siano essi soci o terzi mandanti, e la ripartizione dei rispettivi diritti devono essere conformi al regolamento di conferimento ed esecuzione dei mandati ed al regolamento di ripartizione dei diritti (congiuntamente definiti i "**Regolamenti** ") approvati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Detti Regolamenti potranno essere periodicamente modificati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 12.8 del presente statuto.

4.4 La società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi degli Artisti Interpreti ed Esecutori, dei Produttori di Fonogrammi ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

4.5 La società potrà inoltre compiere attività di consulenza e qualsiasi operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria ed utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento delle finalità sociali ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio.

4.6 La società potrà inoltre gestire ed incassare, sia in Italia che all'estero, anche ulteriori diritti così come previsti dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e, altresì, svolgere attività in materia di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, purchè in modo non prevalente.

4.7 La società può altresì gestire, in Italia e all'estero, ogni altro diritto connesso al diritto d'autore quale previsto dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia di diritti d'autore e connessi al diritto d'autore, ivi inclusi, in particolare, i diritti spettanti ad Artisti interpreti ed Esecutori di opere

cinematografiche o audiovisive o assimilate di cui all'art.

84 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

4.8 E' esclusa qualsiasi attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi.

4.9 Tutte le operazioni di cui ai precedenti paragrafi verranno svolte nel rispetto delle specifiche normative in materia pro tempore vigenti.

5) I titolari dei diritti (i Mandanti)

5.1 I "titolari dei diritti", così come definiti all'art. 2 del Decreto e che siano Produttori Fonografici, Artisti Interpreti ed Esecutori ai sensi del presente statuto, ancorchè non soci della società (in seguito, anche "**Mandante**" o "**Mandanti**"), hanno la possibilità di conferire alla società il mandato - nel rispetto dei principi generali e dei diritti spettanti al Mandante stesso ai sensi del Decreto - per l'assolvimento, nel loro interesse, dei compiti e delle funzioni previste nel presente statuto e rientranti nell'oggetto sociale, con l'attribuzione alla società stessa anche dei poteri di rappresentanza, ove pattuiti e come disciplinati nel relativo mandato. Le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti di cui al precedente articolo 4.3, si applicano, in quanto compatibili, anche al Mandante.

5.2 La società agisce nell'interesse dei Mandanti da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

5.3 I Mandanti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore.

5.4 La società è obbligata ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla.

A tal fine, in virtù di quanto previsto all'art. 5 del Decreto, qualora la società respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, al Mandante la decisione con evidenza della relativa motivazione.

La società, prima di assumere la gestione, fornisce ai titolari dei diritti, in particolare, le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del Decreto, nonché quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni

derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi.

5.5 I titolari dei diritti, qualora affidino alla società la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione.

5.6 Resta in ogni caso salvo il diritto dei Mandanti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

5.7 I Mandanti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso di 6 (sei) mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione e la revoca produce effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario.

La revoca o la rinuncia comunicata nel corso del primo semestre solare dell'anno (quindi entro il 30 giugno), produrrà ogni migliore effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno solare in cui la stessa revoca o la stessa rinuncia sono state comunicate.

La revoca o la rinuncia comunicata nel corso del secondo semestre solare dell'anno (quindi a partire dal 1° luglio), produrrà ogni migliore effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno solare in cui la stessa revoca o la stessa rinuncia sono state comunicate.

In tal caso, la società mandataria avrà diritto di percepire il corrispettivo relativo all'intero ammontare del/dei diritto/i oggetto di revoca per l'anno di competenza e per l'anno successivo all'anno di competenza in cui la revoca o la rinuncia sono state comunicate, indipendentemente dal fatto che per i suddetti periodi il Mandante abbia incaricato altro soggetto mandatario per lo svolgimento dell'attività oggetto del Mandato.

5.8 In caso di somme dovute ai Mandanti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i Mandanti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 del Decreto.

5.9 La società, in conformità al Decreto, garantisce un continuo scambio di comunicazioni con i Mandanti per via elettronica, per mezzo e-mail o PEC. L'organo amministrativo della società, anche sulla base delle richieste dei Mandanti stessi, può disciplinare ed individuare ulteriori mezzi di comunicazione per via elettronica.

6) Soci

6.1 Possono essere soci le persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni, italiane ed anche estere.

6.2 La società garantisce un continuo scambio di

comunicazioni con i propri soci per via elettronica, per mezzo e-mail o PEC, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. L'organo amministrativo della società, anche sulla base delle richieste dei soci, può disciplinare ed individuare ulteriori mezzi di comunicazione per via elettronica.

6.3 La società tiene un registro dei propri soci (nel quale sono anche indicati i soli Mandanti, non soci), da pubblicare sul proprio sito internet, e ne curerà l'aggiornamento ai sensi del Decreto.

7) Libri sociali

7.1 La società, oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti c.c., tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c.

8) Recesso ed Esclusione del socio

8.1 Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di legge.

Esso è esercitato mediante lettera raccomandata a/r (o PEC o e-mail riscontrata dal destinatario) che deve essere spedita entro 15 (*quindici*) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del numero delle quote rispetto alle quali opera il recesso e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso è esercitato entro 30 (*trenta*) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 2473, comma 4°, c.c..

La liquidazione della partecipazione del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

8.2 Esclusione del socio

Si conviene che sono motivo di esclusione del socio le seguenti ipotesi:

(i) la cessazione (come tale intendendosi anche la risoluzione e/o la comunicazione di revoca) del mandato conferito alla società dal socio per la gestione del diritto di cui all'art. 4.1, lett. (a), i. del presente statuto, a qualsiasi causa dovuta, purché non a rinuncia della società o a revoca del mandato per giusta causa ad essa imputabile;

(ii) il fallimento del socio.

Una volta constatato il motivo di esclusione, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea soci affinché deliberi l'esclusione con le maggioranze semplici previste all'art. 12.8 del presente statuto, non computandosi nel numero il socio escluso.

L'esclusione viene comunicata al socio escluso a cura del

Consiglio di Amministrazione entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della relativa deliberazione con indicazione delle generalità del socio escluso, della motivazione dell'esclusione e del numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione.

Fermo restando quanto previsto all'art. 5.7 con riguardo agli effetti della revoca del mandato, l'esclusione del socio ha effetto decorsi 30 (*trenta*) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio escluso; entro lo stesso termine il socio può impugnare la delibera avviando il procedimento arbitrale previsto nel presente statuto.

Il rimborso avverrà ai sensi dell'art. 2473 c.c. così come richiamato dall'art. 2473 *bis* c.c..

9) Capitale sociale - aumento e riduzione - finanziamenti

9.1 Il capitale sociale è di Euro 58.009,54 (*cinquantottimilanove virgola cinquantaquattro*).

9.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi nella forma e con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

9.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

9.4 E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-*ter* c.c.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

9.5 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE) aumentato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c..

9.6 Con delibera dell'Assemblea del 16 dicembre 2020 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile ed anche in più *tranche*, il capitale sociale, entro il periodo di 10 (*dieci*) anni dalla data della deliberazione, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 30.000,00 (*trentamila*), con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci (avendo i soci già rinunciato al diritto di opzione

loro spettante). Resta inteso che i nuovi sottoscrittori dovranno comunque avere i requisiti di cui all'art. 11.14 del presente statuto; andrà, infine, rispettata la previsione del tetto massimo di cui all'art. 11.3 del presente statuto.

9.7 I soci possono deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre società nelle quali la società partecipi.

9.8 La riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis c.c. può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2446 c.c. quale richiamato dalla detta norma.

9.9 La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

10) Titoli di debito

La società, con decisione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12.9 dello statuto, può emettere titoli di debito.

11) Trasferimento delle partecipazioni

11.1 La circolazione delle partecipazioni è disciplinata dagli articoli che seguono.

11.2 Definizioni

Viene convenuta la seguente peculiare disciplina per la quale vengono preliminarmente chiarite le seguenti definizioni, fermo restando che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- il termine "Controllo" e/o "Controllato" e/o "Controllare" ha il significato previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.;

- il termine "Esperto Indipendente" si intende (a) una primaria società di consulenza con competenze specifiche nelle valutazioni d'azienda, ovvero, in alternativa, (b) un professore universitario (o un affermato professionista) competente in materie economico-aziendali e con provata esperienza nel settore delle valutazioni aziendali; l'Esperto Indipendente non dovrà versare in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con uno dei soci, e sarà scelto di comune accordo dai soci interessati al Trasferimento, o se i soci interessati dal Trasferimento non sono in grado di raggiungere un accordo, o se la società di consulenza o il professore universitario (o il professionista) scelti non intendano accettare la nomina o vi rinuncino per qualsiasi motivo, sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza del socio interessato più

diligente, restando inteso che: (i) l'Esperto Indipendente agirà

come terzo esperto ai sensi degli articoli 1349, comma 1°, e 1473 c.c.; (ii) l'Esperto Indipendente consentirà ai soci che lo abbiano nominato di esporre le proprie ragioni in contraddittorio; (iii) l'Esperto Indipendente motiverà adeguatamente le proprie decisioni; (iv) l'Esperto Indipendente, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della società e facoltà di incontrare il management della stessa; (v) le decisioni dell'Esperto Indipendente saranno definitive e vincolanti tra i soci e non saranno appellabili;

- il termine "*Fair Market Value*" indica il corrispettivo che un terzo pagherebbe in un'operazione a valori di mercato per l'acquisto delle Quote, determinato in conformità alle appropriate metodologie applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per società operanti nello stesso settore o in settori simili a quello della società;

- il termine "*Giorno di Calendario*" indica ciascun giorno di calendario, inclusi i sabati, le domeniche ed i giorni festivi;

- il termine "*Giorno Lavorativo*" indica ciascun giorno di calendario ad eccezione (i) del sabato, (ii) della domenica, (iii) degli altri giorni nei quali gli sportelli delle aziende di credito non sono di regola aperti, sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro attività;

- il termine "*Quote*" indica le partecipazioni al capitale della società sottoscritte da ciascun socio, nonché le ulteriori quote ed i diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale, ed i diritti di acquistare e/o sottoscrivere Quote;

- il termine "*Trasferire*" e/o "*Trasferimento*" indica, con riferimento alle Quote, qualsiasi negozio *mortis causa* o *inter vivos* a qualunque titolo anche gratuito ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, opzione, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, fusione, scissione e scioglimento, trasferimento del mandato fiduciario, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato, anche a termine: (i) del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà delle Quote o del Controllo del socio; e/o (ii) la costituzione di diritti reali di pegno o di usufrutto su Quote; e/o (iii) qualunque altra operazione che abbia l'effetto di attribuire a terzi, anche temporaneamente, la titolarità anche solo del diritto di voto afferente le Quote o il Controllo del socio.

In deroga con quanto precede, non costituisce Trasferimento ai fini di quanto precede il trasferimento, diretto o indiretto, o la realizzazione di qualunque delle operazioni sopra descritte, che avvenga in favore di (i) persona

giuridica che Controlli il, o che è Controllata dal, socio trasferente, e/o (ii) di una persona fisica (o di più persone fisiche congiuntamente tra loro) che Controlli, anche indirettamente, il socio trasferente.

Ugualmente, non costituisce Trasferimento ai fini di quanto precede l'intestazione fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) delle Quote agli effettivi proprietari.

11.3 Tetto massimo

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di Trasferimento.

Sono da intendersi vietati i Trasferimenti che comportino in capo all'acquirente, sia esso socio o terzo, il superamento del, ovvero l'acquisto di una partecipazione superiore al - per effetto del Trasferimento stesso - 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale della società (c.d. tetto massimo).

11.4 Prelazione

Fermo il rispetto del tetto massimo ai sensi del precedente art. 11.3 del presente statuto, qualora un socio (la "**Parte Proponente**") intenda trasferire anche ai soci la titolarità di tutte o parte delle proprie Quote (le "**Quote da Trasferire**") dovrà previamente offrirla in prelazione agli altri soci, nei termini ed alle condizioni che seguono.

11.5 La Parte Proponente dovrà comunicare la propria intenzione di cedere le Quote da Trasferire, a mezzo lettera raccomandata a/r (o PEC o e-mail riscontrata dal destinatario) indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), specificando il nome del soggetto interessato all'acquisto, o beneficiario dell'attribuzione a titolo gratuito, il numero e la percentuale delle Quote da Trasferire, il prezzo e le condizioni del Trasferimento, oltre gli altri termini essenziali del contratto (la "**Comunicazione di Trasferimento**"). Il valore delle Quote da Trasferire a titolo gratuito o in base a titoli che non comportino evidenziazione di un prezzo, sarà determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11.11.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione della società, per mezzo del suo Presidente, entro 8 (*otto*) Giorni di Calendario dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, dovrà informarne gli altri soci (ciascuno di essi definito la "**Parte Ricevente**"), con lettera raccomandata a/r (o PEC o e-mail riscontrata dal destinatario), allegando una copia della Comunicazione di Trasferimento (la "**Comunicazione del Presidente**").

11.7 Ciascuna Parte Ricevente che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà, entro 45 (*quarantacinque*) Giorni

di Calendario dal ricevimento della raccomandata di cui al

precedente articolo 11.6, spedire una comunicazione, a mezzo raccomandata a/r (o PEC o e-mail riscontrata dal destinatario) indirizzata a ciascuna Parte Ricevente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisto di tutte le Quote da Trasferire offerte in vendita.

Resta in ogni caso inteso che nel caso in cui più di una Parte Ricevente eserciti il diritto di prelazione, le Quote da Trasferire verranno ripartite tra le stesse in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. In nessun caso la Parte Proponente sarà tenuta ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

11.8 La proposta di vendita delle Quote da Trasferire della Parte Proponente, si intenderà implicitamente rifiutata da ciascuna Parte Ricevente qualora non venga data risposta alcuna alla Comunicazione di Trasferimento nel termine di 45 (*quarantacinque*) Giorni di Calendario, ai sensi dell'articolo 11.7 che precede, fatta salva la richiesta di determinazione del valore delle Quote da Trasferire in caso di prezzo ritenuto non equo o di mancanza di prezzo, ai sensi di quanto segue, che sospende i suddetti termini sino alla data di rilascio della Perizia medesima.

11.9 Qualora la prelazione non venga esercitata nei termini previsti nei precedenti paragrafi e per la totalità delle Quote da Trasferire offerte in vendita, le Quote da Trasferire saranno liberamente trasferibili alle condizioni proposte, purché il Trasferimento avvenga entro 6 (*sei*) mesi dalla data in cui la Parte Ricevente ha ricevuto la Comunicazione di Trasferimento.

11.10 Se la Parte Ricevente che intende esercitare la prelazione ritenga che il prezzo che rappresenta il corrispettivo del Trasferimento non sia equo, lo stesso sarà determinato dall'Esperto Indipendente su iniziativa della Parte Ricevente. L'Esperto Indipendente dovrà rendere la sua determinazione nel termine di 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico, determinando il prezzo sulla base del *Fair Market Value*. Una volta che l'Esperto Indipendente abbia reso la propria determinazione, ricomincerà a decorrere il termine per l'esercizio della prelazione di cui all'art. 11.7 che precede.

11.10.1 Qualora il prezzo stabilito dall'Esperto Indipendente risultasse superiore al prezzo offerto dal terzo (o dal socio interessato all'acquisto), il Trasferimento a favore della Parte Ricevente avverrà comunque al prezzo offerto dal terzo; in tal caso, le spese di procedura saranno ripartite tra i soci acquirenti.

11.10.2 Qualora, invece, il prezzo stabilito dall'Esperto Indipendente risultasse inferiore di non oltre il 15%

(*quindici per cento*) rispetto al prezzo offerto dal terzo (o dal socio interessato all'acquisto), il Trasferimento a favore della Parte Ricevente avverrà al prezzo determinato dall'Esperto Indipendente; anche in tal caso, le spese di procedura saranno ripartite tra i soci acquirenti.

11.10.3 Nel caso in cui, infine, il prezzo stabilito dall'Esperto Indipendente risultasse inferiore di oltre il 15% (*quindici per cento*) rispetto al prezzo offerto dal terzo (o dal socio interessato all'acquisto), la Parte Proponente avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, ed a ciascuna Parte Ricevente, a mezzo raccomandata a/r o PEC (o e-mail riscontrata dal destinatario) da inviarsi nel termine di 10 (*dieci*) Giorni Lavorativi dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'Esperto Indipendente.

Ove la Parte Proponente si avvalga della facoltà di desistere, sia la Comunicazione di Trasferimento che la comunicazione di esercizio della prelazione di cui all'articolo 11.7 che precede si intenderanno prive di effetto, mentre le spese sostenute per la procedura di determinazione del valore saranno interamente a suo carico.

Qualora, invece, la Parte Proponente non si avvalga della facoltà di desistere, il Trasferimento a favore della Parte Ricevente avverrà al prezzo determinato dall'Esperto Indipendente.

11.11 Il valore delle Quote da Trasferire dovrà essere calcolato dall'Esperto Indipendente anche nell'ipotesi di Trasferimento a titolo gratuito o qualora il corrispettivo del Trasferimento non sia costituito da denaro. L'Esperto Indipendente dovrà rendere la sua determinazione nel termine di 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico, determinando il prezzo sulla base del *Fair Market Value*. Una volta che l'Esperto Indipendente abbia reso la propria determinazione, ricomincerà a decorrere il termine per l'esercizio della prelazione di cui all'art. 11.7 che precede.

11.12 Il Trasferimento delle Quote da Trasferire al terzo o, se del caso, a ciascuna Parte Ricevente che abbia esercitato il diritto di prelazione, dovrà avvenire entro 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di esercizio della prelazione, così come previsto al precedente paragrafo 11.7. Ove il Trasferimento non venga attuato entro il termine sopra indicato, la Parte Proponente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo nel caso in cui intenda comunque Trasferire le proprie Quote.

11.13 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta mediante la Comunicazione di Trasferimento e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo offerente (o il socio interessato all'acquisto) non sarà legittimato all'esercizio del voto e

degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non potrà Trasferirla con effetto verso la società.

11.14 Gradimento

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato nei termini che precedono, e in ogni altro caso in cui non spetti ai soci il diritto di prelazione, l'ingresso come socio di un terzo, in qualsiasi modo possa avvenire, ad eccezione del trasferimento della partecipazione *mortis causa* per la quale si applicherà l'art. 11.15 che segue, è sottoposto al preventivo gradimento da parte di tutti i soci. A tal fine, il socio alienante dovrà richiedere agli altri soci di esprimersi in ordine al gradimento. La richiesta dovrà essere effettuata a mezzo di raccomandata a/r (o PEC o e-mail riscontrata dal destinatario) da inviarsi al Consiglio di Amministrazione (all'attenzione del Presidente) ed a tutti i soci e, nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci nei termini previsti dal presente statuto, la richiesta dovrà essere inviata entro 15 (*quindici*) Giorni di Calendario dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione stesso.

Il gradimento potrà essere negato esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora l'acquirente non sia Produttore di Fonogrammi, ovvero un Artista Interprete ovvero un Esecutore, ai sensi dell'art. 4.1 del presente statuto; ed altresì
- qualora l'acquirente non conferisca alla società il mandato, ai sensi del presente statuto - almeno - per la gestione del diritto di cui all'art. 4.1, (a), i. del presente statuto ("*compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71-septies legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni*");
- qualora l'acquirente non offra sufficienti garanzie in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale e, dunque, l'ingresso del terzo in società possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società e/o degli altri soci.

Il Consiglio di Amministrazione decide senza indugio in merito al gradimento.

Il diniego del gradimento, debitamente motivato, dovrà essere comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al socio nel termine di 20 (*venti*) Giorni di Calendario dal ricevimento della richiesta, altrimenti il gradimento si ritiene espresso ed il socio potrà trasferire la propria partecipazione. I trasferimenti delle partecipazioni sociali effettuati senza rispettare il procedimento previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della società.

11.15 Morte del socio

11.15.1 In caso di morte di uno dei Soci ("**Socio Defunto** "), i soci superstiti ("**Soci Superstiti** ") avranno la facoltà, insindacabile, di decidere in Assemblea soci - entro e non oltre 90 (*novanta*) Giorni di Calendario dal decesso del Socio Defunto - con le maggioranze semplici di cui all'art. 11.8 del presente statuto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r (o PEC), rispettivamente, all'organo amministrativo della Società (all'attenzione del Presidente), nonché agli eredi del Socio Defunto, inviandola, in tale ultimo caso, all'ultimo domicilio del Socio Defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., così come risultante dal presente Statuto, alternativamente:

i. se riscattare direttamente, ovvero - ove consentito - se far riscattare alla società, la totalità della Quota del Socio Defunto; in tal caso troveranno applicazione le previsioni che seguono;

ii. che la società continui con gli eredi del Socio Defunto. Restando inteso che, decorso inutilmente l'anzidetto termine senza che sia stata adottata alcuna delibera da parte dell'Assemblea soci, il Socio Superstite entrerà come socio in società.

11.15.2 In caso di esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 11.15.1, i) che precede, la determinazione del valore della Quota del Socio Defunto ("**Perizia Quote Riscattate** ") sarà demandata, su richiesta del Socio Superstite (ancorché il riscatto venga esercitato dalla società), all'Esperto Indipendente, che dovrà ultimare la Perizia Quote Riscattate entro 30 (*trenta*) Giorni di Calendario dalla data in cui gli è stato conferito l'incarico.

11.15.3 L'Esperto Indipendente, anche tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 11.15.4 che segue, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società e delle sue partecipate, della loro redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da esse posseduti, del valore di mercato delle partecipazioni direttamente e/o indirettamente posseduti dalla società nelle partecipate, nonché di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Tale valutazione dovrà essere effettuata con riferimento alla data più recente possibile e comunque non oltre 30 (*trenta*) Giorni di Calendario precedenti la data della Perizia Quote Riscattate.

11.15.4 La liquidazione della Quota del Socio Defunto oggetto di riscatto, in favore degli eredi del Socio Defunto, dovrà avvenire entro e non oltre 60 (*sessanta*) Giorni di Calendario dalla data della Perizia Quote Riscattate, restando inteso che il Socio Superstite avrà la facoltà insindacabile di decidere se liquidare gli eredi del Socio Defunto, alternativamente: i) in denaro; ovvero ii) ove

consentito, mediante assegnazione in natura di beni materiali e/o immateriali della società, ivi incluse le quote di partecipazioni nelle partecipate, pari al valore della Quota del Socio Defunto così come determinato dall'Esperto Indipendente, fatto comunque salvo l'eventuale conguaglio in denaro, ove necessario, fino al raggiungimento dell'importo così come determinato nella Perizia Quote Riscattate.

12) Decisioni dei soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché su quelle che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente con metodo assembleare.

12.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, revoca e compensi dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) l'emissione di titoli di debito;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- h) la politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
- i) la politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- l) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- m) l'impiego degli importi non distribuibili;
- n) la politica della gestione dei rischi;
- o) l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- p) l'approvazione di fusione e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- q) l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- r) la nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile;
- s) il controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale nelle modalità e nei termini di cui all'art. 28 del Decreto.

12.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, in Svizzera, nel Regno Unito o in uno dei paesi

dell'Unione Europea, con avviso contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, spedito agli aventi diritto al loro domicilio, con raccomandata a.r. o PEC o e-mail riscontrata dal destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione può contenere anche una data per la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Possono intervenire all'Assemblea soci tutti coloro che ne hanno diritto. Ogni socio, ha diritto di partecipare alla decisione ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa abbia partecipato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti degli organi di controllo siano stati presenti o informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Gli amministratori e (se nominati) i componenti degli organi di controllo si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

Le decisioni così assunte sono tempestivamente comunicate agli amministratori e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo assenti.

12.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale da redigersi ai sensi dell'art. 2375 c.c.. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

12.6 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

12.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona per delega scritta, anche non socio, che deve essere conservata dalla società, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi. La delega non può essere conferita in bianco ed è sempre revocabile. Non è ammessa anche una delega a valere per più assemblee. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o, quando nominati, di controllo, o ai dipendenti della società, né a società da essa controllate o ai suoi organi sociali o dipendenti di questa.

Il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al socio che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal socio che rappresenta.

12.8 Salvo quanto previsto all'art. 12.9 del presente statuto, l'Assemblea soci, sia in prima che in (eventuale) seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

12.9 E' tuttavia richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale per:

- le delibere aventi ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la nomina e l'attribuzione dei poteri ai liquidatori;
- l'emissione dei titoli di debito;
- la delibera di gradimento di cui all'art. 11.4 del presente statuto.

12.10 Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

13) Organo di Sorveglianza

13.1 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è nominato un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di soci-membri dell'organismo di gestione collettiva e sarà composto da un numero non inferiore a 3

(tre) membri.

13.2 L'organo di sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.

13.3 I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'Assemblea dei soci una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9 del Decreto.

13.4 L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

a) esercitare gli eventuali poteri delegatigli dall'Assemblea soci, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5 del Decreto;

b) monitorare le attività degli amministratori di cui all'articolo 12 del Decreto, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea soci, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d) del Decreto. L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'Assemblea soci almeno una volta l'anno.

13.5 Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9 del Decreto.

14) Consiglio di Amministrazione - poteri

14.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

14.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo diversa disposizione assembleare.

Gli amministratori devono avere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1 n. 8 del D.P.C.M. del 19 dicembre 2012, nonché gli altri requisiti stabiliti dalla legge in relazione alla carica che ricoprono.

Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

14.3 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio

ed un eventuale compenso determinato dai soci all'atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli Amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

14.4 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

14.5 L'organo amministrativo può delegare parte delle sue attribuzioni con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475 c.c..

L'Organo Amministrativo può altresì nominare e revocare Direttori Generali, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti, determinandone i poteri.

14.6. La rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente, se nominato. La rappresentanza generale della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

14.7 I Consiglieri devono trasmettere annualmente una dichiarazione individuale all'Assemblea soci contenente le seguenti informazioni:

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti;
- d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

15) Consiglio di Amministrazione - convocazione e riunione

15.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate nel rispetto del metodo collegiale.

15.2 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, in Svizzera, nel Regno Unito e in uno dei paesi dell'Unione Europea, con avviso spedito con qualsiasi mezzo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per

l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo, se nominati.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante audio o videoconferenza, purché sussistano le condizioni richieste in tema di assemblee dei soci.

15.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

15.5 Nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale assunte ai sensi dell'art. 2481 c.c., restano in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

15.6 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio. Gli Amministratori rimasti in carica devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

16) Organo di controllo - revisione legale dei conti

Nei casi di legge o per volontà dei soci, l'Assemblea soci provvede alla nomina dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), che sarà composto e opererà secondo quanto sarà previsto dalle norme nel tempo vigenti. Si applicano all'Organo di Controllo le disposizioni dettate in materia di società per azioni per quanto attiene la determinazione delle competenze e i poteri. Le sole funzioni di revisione legale dei conti della società possono essere attribuite dai soci a un revisore o a una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, anche nelle ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

17) Bilancio

17.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio viene redatto secondo quanto disposto dal libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX c.c..

Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del

bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. II bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di 180 (*centottanta*) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, risultanti da apposita relazione del consiglio di amministrazione che può essere contenuta anche nella nota integrativa. La decisione di approvazione del bilancio va presa con il consenso dei soci pervenuto alla società nei termini sopra indicati, ed il progetto di bilancio con i relativi allegati deve essere messo a disposizione dei soci (anche mediante pubblicazione in area riservata del sito web eventualmente allestita dalla società) a cura del consiglio di amministrazione almeno 8 (*otto*) giorni prima delle date indicate.

17.3 Nella nota integrativa del bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V c.c., si evidenzieranno le risultanze delle contabilità analitiche della gestione separata delle somme, incassate dalla società e spettanti ai Produttori di Fonogrammi nonché agli Artisti Interpreti ed Esecutori, specificando gli eventuali piani di investimento effettuati dalla società con tali somme.

17.4 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (*cinque per cento*) per la riserva legale fino al limite di legge e salvo che i soci decidano speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie, oppure di rinviarne la distribuzione, in tutto o in parte, ai successivi esercizi, vengono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

17.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

18) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea soci stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

19) Clausola compromissoria

Per tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, e i liquidatori, formerà oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione tra le parti; in particolare, la controversia verrà rimessa ad un terzo nominato congiuntamente e per iscritto dalle parti della controversia (il "**Terzo**"), entro 10 (*dieci*) giorni dall'avvio

della controversia, al fine di ricercare - in buona fede ed in ogni caso nell'interesse della società - una soluzione alla controversia sorta.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi e concludersi entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di nomina o nel diverso periodo che, per qualunque ragione, le parti concorderanno per iscritto.

23.3. Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione nei termini che precedono ovvero le parti non dovessero mettersi d'accordo sulla nomina del Terzo ovvero dovesse spirare inutilmente il termine per la nomina, la controversia dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina del Collegio Arbitrale ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio avrà sede presso il domicilio del Presidente; Il Collegio dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

20) Rinvio

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato dal presente articolato, valgono le norme di legge in materia.

F.to LUCA BARONE

F.to MAURO GRANDI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE, PER IL REGISTRO IMPRESE.

MILANO, 23 DICEMBRE 2020

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.